

STATUTO ASSOCIAZIONE WALTER PILUDU

Titolo I

Costituzione e scopi

Articolo 1 - Denominazione.

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE WALTER PILUDU ETS APS".

Articolo 2 - Sede.

1. L'Associazione ha sede legale in Cagliari, attualmente nella via Emilia n. 39.
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della Regione Sardegna non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Durata.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Finalità.

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio - in via esclusiva o principale in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi - delle attività di cui all'Articolo 5 del Codice del Terzo settore (d'ora in poi, CTS) meglio specificate nell'articolo 5 dello Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione ha l'obiettivo di svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organi istituzionali con riguardo ai diritti fondamentali della persona previsti dalla Costituzione e di promuovere la cultura, la conoscenza e il rispetto dei diritti umani e civili.
4. In questo quadro, rientra tra i suoi obiettivi prioritari promuovere la piena realizzazione del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario conformemente alle previsioni degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, affinché siano garantite e rispettate le libertà fondamentali in ordine alle scelte individuali, dall'inizio alla fine della vita.

Articolo 5 - Attività di interesse generale.

1. Al fine di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate, l'Associazione, svolgerà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'Articolo 5, co.1, lett. d) CTS, su temi riconducibili ai diritti fondamentali della persona, trattati in chiave pluralistica e multidisciplinare (etica, giuridica, medico-sanitaria), rivolte a studenti di ogni ordine e grado, preferibilmente presso le istituzioni scolastiche, agli operatori professionali e alla cittadinanza;
- b. formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'Articolo 5, co.1, lett. g) CTS;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione delle attività di interesse generale di cui all'Articolo 5, co.1, lett. i) CTS;
- d. promozione della cultura della legalità e della non violenza di cui all'Articolo 5, co.1, lett. v) CTS;
- e. tutela dei diritti umani e civili di cui all'Articolo 5, co.1, lett. w) CTS.

2. Nel quadro di queste attività l'Associazione darà vita a tutte le iniziative che riterrà utili.

3. A tale scopo svolgerà un'attività propositiva e di stimolo, anche in collaborazione con altri soggetti che hanno i medesimi scopi, affinché i disegni e le proposte di legge, di iniziativa parlamentare e popolare, già depositati o che saranno presentati in futuro, relativi ai diritti della persona siano pienamente conformi al precetto costituzionale. In materia di salute, corpo umano e fine vita in particolare, l'Associazione si attiverà affinché vengano adottate le norme necessarie a colmare le lacune e le carenze di tutela esistenti o che emergeranno a seguito dell'evoluzione delle tecniche biomediche e dei costumi sociali. Le norme dovranno, per un verso, favorire la realizzazione della volontà della persona cosciente, capace di prendere decisioni libere e consapevoli, qualunque sia il suo stato di salute; prevedere, per altro verso, il diritto dei cittadini di dare disposizioni vincolanti per l'ipotesi di una futura condizione sanitaria che comporti la perdita della coscienza e/o una menomazione della capacità di autodeterminarsi. Dovranno altresì assicurare il rispetto degli atti di disposizione *post mortem* aventi ad oggetto il cadavere e/o sue parti a fini solidaristici e/o di studio e ricerca scientifica.

4. A titolo esemplificativo, l'Associazione svolgerà attività di consulenza nelle materie sopraindicate, promuoverà le opportune attività di ricerca in materia di diritti umani e civili, la redazione di pubblicazioni scientifiche e di carattere informativo/divulgativo, l'organizzazione di convegni e dibattiti, attività seminariali e di approfondimento, l'istituzione di borse di studio e altre analoghe iniziative.

5. Sempre nell'ambito delineato, l'Associazione si adopererà inoltre affinché le norme vigenti, eventualmente in contrasto con la Costituzione, siano abrogate e/o modificate e affinché quelle conformi alla Carta fondamentale siano effettivamente attuate. Anche su segnalazione dei soggetti interessati, svolgerà altresì attività di verifica sull'effettiva osservanza delle norme da parte delle pubbliche amministrazioni, delle aziende e delle strutture sanitarie pubbliche o private e denuncerà agli organi competenti le violazioni eventualmente riscontrate.

Articolo 6 - Attività diverse.

1. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal CTS e dalle sue disposizioni attuative, l'Associazione potrà altresì organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali, idonee al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea in materia.

Articolo 7 - Raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività, l'Associazione potrà realizzare raccolte pubbliche di fondi, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Articolo 7 CTS e successivi decreti attuativi.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 8 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Sono previste tre categorie di associati:

- soci ordinari;
- soci junior, di età non superiore a 25 anni;
- soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo.

3. I soci ordinari e i soci junior corrispondono la quota associativa annuale nella misura (ridotta per i secondi) determinata, di anno in anno, dall'organo competente. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

4. Sono sempre consentiti contributi di entità superiore, secondo la volontà dei singoli associati.

Articolo 9 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le APS le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione altri Enti del Terzo Settore, o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate.

2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 10 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Devono essere inoltre indicati un recapito telefonico e l'indirizzo ordinario di posta elettronica per tutte le comunicazioni amministrative da parte dell'Associazione, con l'obbligo dell'associato di comunicare eventuali successive variazioni.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 11 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno due mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa;
- b. elettorato passivo;
- c. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è

esercitato presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. Fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in assemblea disciplinato dal presente articolo, comma 1, lett. a), l'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, sempre a condizione che gli stessi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. fatta eccezione per i soci onorari, versare la quota associativa annuale;
- d. non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

Articolo 12 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a. recesso. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo con modalità idonee ad attestarne il ricevimento. Il recesso ha effetto immediato;
- b. esclusione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - altri gravi motivi: aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali; aver tenuto comportamenti che fomentino dissidi al suo interno o che offendano l'onore dei singoli associati.
 - mancato pagamento della quota sociale (se dovuta), entro 300 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato che recede, decade o è escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Articolo 13 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. Per quanto non previsto si applica l'Articolo 17 del CTS.

Articolo 14 - Delle persone retribuite

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Articolo 15 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

- b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente dell'Associazione;
 - d. l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'Articolo 30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 16 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
 - c. per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve essere inviata per iscritto agli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione, tramite posta elettronica anche non certificata, sms o altri idonei strumenti di comunicazione ai recapiti forniti dai medesimi associati. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Qualora sia previsto nella convocazione, l'assemblea potrà svolgersi in modalità mista, ossia in presenza, ma con la possibilità di intervenire mediante strumenti di comunicazione a distanza che consentano di identificare l'associato che partecipa e vota.
6. In alternativa, l'assemblea può essere convocata in modalità telematica asincrona potendosi in questo caso esprimere il voto via e-mail entro il termine che verrà assegnato con la convocazione recante l'ordine del giorno.

7. In alternativa, l'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

10. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 17 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c. approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e. nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- f. nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- g. nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j. approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Articolo 28 del Codice del Terzo settore, e sul promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti in regola con il versamento della quota associativa annuale, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a. delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b. delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale; in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati intervenuti; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli intervenuti. Tali quorum si applicano anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 19 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare altri associati nel limite del numero massimo di deleghe ricevibili previsto per legge.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto, a meno che gli associati presenti all'unanimità optino per il voto palese.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa (se dovuta), ed è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, sempre in numero dispari, compreso il Presidente, il Vicepresidente se nominato, il Segretario e il Tesoriere.

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate dalle APS e altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato, che termina con l'anno solare, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.

2. La convocazione è fatta per iscritto. Salvo ragioni di urgenza, deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in modalità telematica asincrona (con voto espresso via e-mail) o in videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto, a meno che i consiglieri presenti all'unanimità optino per il voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è inserito nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo".

Articolo 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
 - h. convocare l'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex Articolo 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
 - o. amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.
2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali ed esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.
- 2. Qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo, se esistente, dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Qualora non vi sia alcun elenco o il numero dei

votati non sia sufficiente, dovrà essere convocata un'assemblea per la reintegrazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso, i Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri cessati.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire.

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato, che termina con l'anno solare, è convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
- c. adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 25 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. Dalla carica di Presidente si decade per:

- a. dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

- c. sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - d. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di associato, in particolare a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati il Vicepresidente se eletto dall'assemblea, o, qualora questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 26 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 2397, co.2, del codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'Articolo 30, co. 3, CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'Articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 27 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'Articolo 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- d. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e. partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
2. Nei casi previsti dall'Articolo 31, co. 6, CTS, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28 - Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 30, co.6, CTS, nei casi previsti dall'Articolo 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'Articolo 31, co. 2, CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Articolo 29 - Responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'Articolo 28 del CTS.

Titolo V

I libri sociali

Articolo 30 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f. registro dei volontari, qualora vi faccia ricorso.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Articolo 31 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di eventuali proventi delle attività, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 32 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Articolo 6 CTS;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Articolo 33 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, anche avvalendosi della prestazione di lavoratori autonomi o dipendenti, deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.

3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

3. Nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, ogni associato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 34 - Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 35 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che insorgano tra l'Associazione e gli associati saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

2. La parte che vorrà sottoporre la controversia al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata, indicando il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il suo arbitro entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

4. Il terzo arbitro, che svolgerà la funzione di presidente, sarà designato con accordo tra i due arbitri scelti dalle parti. In difetto di accordo, esso sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del Tribunale di Cagliari.

5. Il collegio deciderà come amichevole compositore, dovendosi l'arbitrato essere considerato irrituale, e con la massima libertà di forme, pur nel rispetto del diritto delle parti al contraddittorio.

Articolo 36 - Norma di chiusura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, in via residuale, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.